

“QATAR: applicabilità della clausola di forza maggiore nei contratti ai tempi della crisi diplomatica e del COVID-19”.

7 marzo 2020



Avv. Alex Vescovi

Avvocato d'affari internazionale con studio a Bergamo e Milano.

Membro ICC - DIFC – LCIA – Rappresentante IICUAE

a.vescovi@studiolegalevescovi.com

1. Introduzione.

L'articolo, dopo una panoramica generale, prenderà in considerazione la c.d. clausola di forza maggiore, con particolare interesse nella realtà dell'Emirato del Qatar.

Il tema, tristamente di attualità, sta avendo conseguenze non solo sulla quotidianità di ognuno di noi, ma anche sull'economia mondiale.

Difatti, come aveva predetto il Presidente della Federal Reserve, Jerome H. Powell, in un'intervista dell'11 febbraio sul New York Times: *“L'impatto dell'emergenza Coronavirus sull'economia cinese si estenderà anche su quella globale”* (<https://www.nytimes.com/2020/02/11/business/economy/jerome-powell-federal-reserve-coronavirus.html>).

Tale previsione si sta sfortunatamente verificando: mentre in Cina sale ancora il bilancio dei morti per Coronavirus e dei contagi – rispettivamente oltre 1.880 e oltre 72 mila – e in Italia nuove persone sono risultate positive al Covid-19; l'economia globale, non solo quindi quella del Paese paralizzato dalla quarantena, ha iniziato a soffrire l'impatto che l'epidemia sta avendo nei settori più diversi, con gravi ripercussioni, ad esempio, sulla ristorazione, sulle compagnie aeree, automobilistiche e sulle big tech.

Ad esempio, Apple ha dichiarato che non riuscirà a raggiungere l'obiettivo di fatturato trimestrale a causa delle forniture di iPhone temporaneamente limitate; mentre l'industria automobilistica in Cina, a causa anche del blocco imposto dal Governo centrale alla riapertura delle fabbriche nella regione dello Hubei, ha stimato un calo delle immatricolazioni pari al 92% solo nei primi 16 giorni di febbraio.

Non soltanto in Cina e nei Paesi limitrofi, ma le conseguenze del COVID-19 sull'economia riguardano tutti i Paesi che con questi hanno accordi commerciali e che dall'Oriente comprano prodotti finiti e/o quei componenti necessari per la realizzazione del “made in”.

Di questo avviso è anche la CNN, che individua nella globalizzazione, che ha incoraggiato le aziende a costruire vere e proprie catene di approvvigionamento di materiali che attraversano i confini nazionali e rendendo, così, le economie molto più interconnesse, la principale ragione della forza d'impatto del Coronavirus sulle economie mondiali.

Per questo motivo, a livello economico, il Coronavirus sta causando molti più problemi rispetto alla Sars del 2003. (<https://edition.cnn.com/2020/02/08/business/coronavirus-global-economy/index.html>)

In Italia, le conseguenze del Coronavirus sono ben visibili sul turismo, con un impatto a doppio senso, in entrata e in uscita: Israele che blocca i passeggeri provenienti dall'Italia; la Russia che interrompe la vendita dei pacchetti per la penisola; Wizz Air che cancella i voli per il Nord Italia e l'Eritrea che mette in quarantena i connazionali in arrivo.

L'Italia, e non solo, sta rischiando davvero un isolamento dai devastanti impatti economici.

Da ultimo, vi è stato l'annullamento di eventi sportivi internazionali, ad esempio la gara del motomondiale in Qatar, che dopo 71 anni di storia della MotoGP, per la prima volta è stata annullata una gara (non rinviata) per motivi sanitari, con le relative conseguenze per team, sponsor e relativi accordi economici.

Pertanto, la domanda che interessa le imprese che hanno accordi commerciali con imprese dei Paesi interessati dal COVID-19 e viceversa, è la seguente: *come tutelare i contratti sottoscritti che non possono essere ottemperati a causa dell'epidemia in atto e come tutelare quelli oggetto di contrattazione?*

2. La clausola di forza maggiore.

Per dare risposta a questo quesito è necessario un approfondimento sulla c.d. **clausola di forza maggiore** che, in questo momento particolare momento, diventa essenziale.

Innanzitutto, i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, così come disposto peraltro anche dalle leggi del Qatar, dato che la mancata condotta in buona fede da parte di una o tutte le parti di un contratto può costituire una violazione contrattuale.

Tuttavia, vi sono diverse ragioni che possono impedire la corretta esecuzione dei contratti.

In circostanze normali, ritardi o altri impedimenti all'esecuzione possono dar luogo a richieste di risarcimento danni per violazione del contratto.

In altre, ossia circostanze in cui si afferma che la causa del ritardo era imprevedibile o al di fuori del controllo delle parti, invece non può sorgere tale diritto al risarcimento dei danni.

Per queste ragioni, la maggior parte dei contratti, al fine di evitare una violazione contrattuale, prevedono una clausola c.d. di "forza maggiore", che esonera uno dei contraenti dalle proprie prestazioni qualora si verificano eventi imprevedibili, ossia circostanze che sfuggono dal controllo della parte inadempiente.

Tale clausola, quindi, può essere fatta valere solo se espressamente contenuta nel contratto oppure in virtù della legge regolatrice del contratto scelta dalle parti, come ad esempio quella del luogo di esecuzione del contratto.

Tale **clausola di forza maggiore** può contenere una definizione "esclusiva" o "inclusiva" degli eventi che costituiscono forza maggiore.

Una clausola di forza maggiore “esclusiva” fornisce un elenco esaustivo di eventi o circostanze che possono fornire l’esonero alla parte interessata; quella “inclusiva” fornisce un elenco indicativo di eventi che possono costituire forza maggiore.

Giova evidenziare, che le clausole di forza maggiore tendono ad essere interpretate in modo restrittivo; in altre parole, saranno coperti solo gli eventi elencati e gli eventi simili a quelli elencati.

3. La legge qatariota.

Gli eventi che danno luogo a tale esonero, non sono codificati secondo le leggi del Qatar e sono quindi lasciati alle parti per concordare contrattualmente.

Alcuni contratti prevedono, ad esempio, che “*atti di azione statale o governativa che impediscono, ostacolano o ritardano l’adempimento di una parte*” equivalgono a un evento di forza maggiore oppure tale clausola si attivi di fronte ad eventi imprevisi come **epidemie**, incendi, terremoti, guerre, embargo, blocchi, ...

Tema attualissimo, sia per la crisi diplomatica in atto nell’Emirato (dopo più di due anni dal blocco), che per l’epidemia da COVID-19 che ha colpito diversi Paesi che hanno rapporti commerciali col Qatar: le società straniere che operano localmente stanno esaminando sempre più le loro clausole di forza maggiore per determinare se tali disposizioni siano applicabili nel contesto attuale.

In ordine alla legge regolatrice del contratto da eseguirsi in Qatar, salvo limitate eccezioni, le parti sono libere di scegliere qualunque legge.

Ad esempio, spesso viene scelta la legge degli E.A.U. e l'**art.287 del Codice Civile degli E.A.U.** fornisce vari esempi di eventi estranei, tra cui la causa di forza maggiore oppure atti di terzi. Nel caso in cui una parte sia in grado di dimostrare che si sono verificate perdite a seguito di un evento estraneo, tale parte non è tenuta a risarcire tali perdite a meno che non vi sia un accordo contrario.

Tuttavia, vi sono due circostanze fondamentali in cui la legge applicabile al contratto non sarà l’unica legge a determinare i diritti delle parti:

- 1) In primo luogo, viene data ampia discrezionalità ai Tribunali del Qatar: i giudici potranno valutare i termini impliciti del contratto e relativi ai diritti e agli obblighi di una parte.
Se i Tribunali hanno giurisdizione su una controversia, i diritti concessi al Tribunale non possono essere vincolati e una parte può trovarsi gravata da obblighi che si estendono oltre i termini espressi nel contratto.
- 2) **In secondo luogo, varie leggi del Qatar (incluso il Codice Civile del Qatar) contengono disposizioni obbligatorie che non possono essere escluse dai termini di un contratto.**

Difatti, sebbene non codificata nelle leggi qatariote, la dottrina della forza maggiore è riconosciuta dalla **Legge del Qatar n.22 del 2004 (“Codice civile”)**, che include diversi articoli riguardanti l’impossibilità totale o parziale della prestazione.

In base a tali disposizioni, una parte può essere esonerata dalla sua prestazione quando vi è un evento esterno, indipendente dalla volontà della parte inadempiente, che rende impossibile tale prestazione.

Laddove l'esecuzione sia completamente impossibile, il contratto viene automaticamente annullato.

3.1 Art.171(2) del Codice Civile.

In tal senso, l'**art.171, paragrafo 2, del Codice Civile** dispone l'esonero della prestazione della parte qualora si verifichi un "*evento eccezionale generale*", ossia imprevedibile, e l'esecuzione dell'obbligazione, sebbene non necessariamente impossibile da eseguire, sia diventata così onerosa da comportare perdite eccessivamente ingenti per completarla.

Essendo una disposizione obbligatoria del Codice Civile del Qatar, l'art.171, paragrafo 2, prevarrà su qualsiasi disposizione del contratto che pretenda di escludere tali diritti.

I requisiti per l'esonero, ai sensi di questa disposizione sono che l'evento:

- sia pubblico;
- di natura eccezionale;
- non avrebbe potuto essere previsto o ragionevolmente previsto;
- renda onerosi gli obblighi contrattuali;
- causi o minacci di causare gravi perdite alla parte gravata dalle prestazioni.

A prima vista, la crisi diplomatica del Qatar e l'epidemia del COVID-19 che ha colpito diversi Paesi stranieri sembrano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 171, paragrafo 2.

Tuttavia, il debitore è obbligato ad adempiere ai propri obblighi qualora quest'ultimi possano essere adempiuti in modo diverso.

Un evento di forza maggiore, o un evento eccezionale generale, è più che una semplice difficoltà da parte del contraente che deve adempiere ai propri obblighi: se il debitore dovrà sostenere costi aggiuntivi nell'esecuzione di un'obbligazione, tali costi dovranno essere significativi affinché una parte possa fare affidamento sul Codice Civile e sulle disposizioni di forza maggiore contrattuali.

3.2 Artt.204, 256 e 258 del Codice Civile.

Ancora, **gli articoli 204 e 258 del Codice Civile del Qatar**, disciplinano la c.d. forza maggiore, riconoscendo l'esonero della prestazione alla parte inadempiente quando la perdita dell'altra parte può essere attribuita a una causa esterna o, più in linea con il concetto tradizionale di forza maggiore, qualora l'inadempimento stesso sia dovuto a una causa estranea.

Quindi, le disposizioni in materia di forza maggiore sono comuni nei contratti e sono generalmente applicabili.

Quando viene invocata, la forza maggiore libera sostanzialmente entrambe le parti dalla responsabilità o dall'obbligo di un contratto in caso di circostanze al di fuori del controllo delle parti, come un atto di Dio, una guerra, un incendio, un'inondazione, un terremoto, ordini del governo, ecc.

L'articolo 256 del Codice Civile del Qatar espressamente stabilisce che: *“Se il debitore non adempie in modo specifico all'obbligo o è ritardato nell'esecuzione, è tenuto a risarcire il danno causato al creditore; a meno che non sia dimostrato che l'inadempimento o il ritardo riguardavano una causa estranea per la quale il debitore non è responsabile. ”*

Tuttavia, le disposizioni obbligatorie del Codice Civile del Qatar devono essere bilanciate con l'**art.258: le parti possono concordare contrattualmente che il debitore sarà comunque responsabile per le conseguenze di forza maggiore**. Consentendo così alle parti di concordare contrattualmente di allocare il rischio di eventi di forza maggiore alla parte divenuta inadempiente.

4. Conclusioni.

In conclusione, se un contratto contiene una clausola di forza maggiore, che specifica gli eventi esclusivi che costituiscono forza maggiore, tale clausola sarà generalmente vincolante e applicabile.

Tuttavia, è doveroso ribadire che, poiché la legge del Qatar non fornisce alcuna definizione di ciò che costituisce un evento di forza maggiore, pertanto, **la formulazione poco chiara delle condizioni di forza maggiore nel contratto spesso rende difficile, nel concreto, stabilire con certezza in che misura la clausola è applicabile.**

Le società straniere che operano nei Paesi G.C.C., stante gli eventi citati (crisi diplomatica ed epidemia da COVID-19 dei loro Paesi d'origine) devono necessariamente riesaminare le clausole di forza maggiore eventualmente presenti nei rispettivi accordi e verificare se la normativa obbligatoria di tali Paesi innesca la "forza maggiore" nel caso specifico.

I nuovi contratti in corso di negoziazione, invece, devono necessariamente essere integrati con clausole di "forza maggiore" elaborate con cura.